

- **L. Minieri, O. Sacchi** (a cura di), *Problemi della traduzione dei Digesta giustinianei nelle lingue europee. Atti del Seminario Internazionale di Diritto Romano. Caserta 13-14 giugno 2005.*

Il volume intitolato *Problemi della traduzione dei Digesta giustinianei nelle lingue europee* (Napoli, 2007, Jovene Editore, pp. VIII-233), a cura di L. MINIERI e O. SACCHI, raccoglie gli atti del Seminario Internazionale di Diritto romano che si è svolto a Caserta il 13 e 14 giugno 2005.

Il Convegno è nato dall'iniziativa del compianto prof. Gennaro Franciosi ed è anche frutto della Convenzione stipulata dalla Seconda Università degli studi di Napoli con l'Accademia delle Scienze di Russia, che si è impegnata nel lavoro di traduzione integrale dei *Digesta*, ormai felicemente portato a termine.

Il testo si apre con una breve presentazione dei curatori, che sottolineano le difficoltà e i pregi del lavoro di traduzione, da non tenere affatto inferiore rispetto a qualsiasi altra opera scientifica. L'esigenza di tradurre i *Digesta*, da tempo avvertita, appare ancor più viva in un'epoca di «fermento euronormativo» e la traduzione è stata già avviata dagli studiosi spagnoli, olandesi, tedeschi e inglesi, oltre

che dagli italiani con il gruppo diretto dal prof. Schipani.

Seguono, nell'ordine, gli indirizzi di saluto – rivolti all'uditore dal Magnifico Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli, Antonio Grella, e dal Presidente della Facoltà di Giurisprudenza, Lorenzo Chieffi – e il testo delle diciassette relazioni tenute dagli studiosi intervenuti al seminario.

Grella evidenzia l'importanza del testo giustinianeo, caposaldo del diritto e base per la costruzione della «vera Europa, non solo quella della moneta». Chieffi, ritornando sulla *nexita quaestio* dell'opportunità della traduzione del *Corpus Iuris*, doto l'inevitabile rischio di alterare o tradire la genuinità dello scritto originario attraverso le soggettive sensibilità esetiche, ricorda l'opinione dell'autorevole prof. Antonio Guarino, il quale, pur ammettendo la necessità della traduzione in un'epoca poco attenta alle proprie radici culturali e alla conoscenza della lingua latina, al fine soprattutto di non restringere a pochi l'accesso alle fonti giustinianee, suggeriva la precauzione di «accompagnare la traduzione del testo sacro con la sua spiegazione, cioè con l'individuazione verbale del suo intimo senso».

Alexander Marey (*Inirria tra i delitti romani. D. 47.10: Problemi di traduzione e di interpretazione*) espone brevemente i problemi di interpretazione e di traduzione in lingua russa del concetto di *inirria*. Per Marey, alla fine del periodo classico si arriva ad una concezione sistematica di *inirria*, che riassume tutta la casistica di delitti rientrante nel suo ambito (es. *pudicitia adtemptare, pulsar, membrum ruptum, os fractum*). La traduzione della nozione di *inirria* in russo è resa difficoltosa dalla mancanza di una parola ad essa equivalente (a differenza dello spagnolo ‘*injuria*’ o dell’italiano ‘*ingiuria*’) e deve essere guidata perciò dall’analisi meticolosa del senso concreto che, in ciascun caso, il giurista romano abbia dato al termine.

[ANGELA PINDOZZI]

*fideiussio* non esisteva ancora, e le obbligazioni di garanzia sorgevano da *sponsio* o *fidepromissio*.

Irina Lushnikova (*Il libro 22 dei Digesta: sulla interpretazione del concetto di foenus nauticum*) approfondisce alcuni aspetti terminologici relativi all'istituto del prestito marittimo, come l'interpretazione delle locuzioni *pecunia traecticia* e *foenus nauticum*. Il significato della prima (*pecunia traecticia*) è discusso – per A. Biscardi rappresenta il *nomen iuris* del contratto, per F. De Martino solo l'oggetto economico del negozio –, mentre non è controverso il senso della seconda (*foenus nauticum*), che viene trattata come ‘interesse nautico’, in genere molto alto o anche ‘infinito’ (in epoca classica).

Osvaldo Sacchi (*Idea di legge [D. 1.3.2] e principio di sovranità [1.3.32 e 1.4.1] nel libro primo del Digesto. Paradigmi del costituzionalismo moderno?*) presenta alcune riflessioni sul principio di legalità e sul principio di sovranità (ascendente e discendente), nella loro evoluzione storica e filosofica, dal periodo classico al periodo medioevale, soffermandosi su alcuni noti passi, fra cui quelli, fondamentali in merito, di Marciano (Marcian. 1 *inst.*, D. 1.3.2), di Cicerone riportato da Lattanzio ([*Lact. Div. Inst.* 6.8.6-9 [= *de rep. 3.22.*]) e di Ulpiano (*Ulp. 1 inst.*, D. 1.4.1 pr.: ...*quod principi placuit legis habet vigorum ...*).

La prima relazione è di Federico Maria d'Ippolito (*Sull'opportunità culturale di una traduzione dei Digesta*), il quale esordisce dichiarando di non avere nulla contro la traduzione dei *Digesta*. Egli richiama precedenti storici di traduzioni, come quella della Bibbia fatta da Girolamo fra il 390 e il 406, la *Vulgata*. D'Ippolito individua, in particolare, due tipi di traduttori: l'uno, definito ‘dr. Jekill’, traduce in base alla consapevolezza che il valore in sé di una cultura antica prescinde dal perdurare della sua efficacia», l'altro, ‘mister Hyde’, «sarà al contrario mosso dall'idea che è proprio quel perdurare che attribuisce valore alla cultura antica». Diverso sarà senz'altro l'esito delle loro versioni.

Andreas Wacke (*Tradurre il Dogen*) mette in luce i vantaggi delle traduzioni, ormai ritenute indispensabili, ma un tempo guardate con scetticismo dai maestri romanisti tedeschi, come Max Kaser. Le fonti antiche, tratte, «brillano di nuovo splendore» e «la sequenza delle argomentazioni diviene più chiara». Tradurre, per Wacke, è un'arte, che implica un profondo lavoro intellettuale e si pone ben al di sopra della mera riproduzione verbale del testo latino originale. Egli indica inoltre una serie di parametri cui attenersi nel realizzare la traduzione, come per esempio la regola

(espressa con un gioco di parole)<sup>1</sup> che si impaura già nei ginnasi tedeschi: «Bisogna attenersi all'originale il più possibile e tradurre liberamente solo quando risulta necessario».

Manuel J. García Garrido (*La traducción española del Digesto*) si sofferma sulle caratteristiche e sulle spinte originatrici delle traduzioni spagnole del Digesto, dalle più risalenti, come ‘Las Partidas’ del Re Alfonso X, denominata ‘el Sabio’, realizzata fra il 1256 e il 1263 (in castigliano antico), a quelle più recenti, come la versione in castigliano di García del Corral (1886) e, da ultimo, quella spagnola pubblicata nel 1968 a Pamplona dalla ‘Editorial Aranzadi’, in tre volumi.

Leonid Kofanov (*Il libro 50 dei Digesta e il problema dell'interpretazione dei termini del diritto pubblico romano [res publica e civitas]*) esprime il proprio punto di vista sul significato della locuzione *res publica*, usata numerose volte e in vario modo nel libro 50 dei *Digesta*<sup>2</sup>, spiegando perché, pur essendo riferita in molti casi ai municipi o alla proprietà municipale, potrebbe invece essere tradotta appropriatamente con le parole ‘Stato’, ‘statale’, o ‘proprietà statale’.

punto di partenza per l’analisi del significato del termine *publicus* riferito alle acque (in contrapposizione alla categoria delle acque ‘private’), soprattutto in rapporto all’ampia classificazione delle cose pubbliche – o meglio, non private – che si rinviene nelle fonti, ove si distinguono fra *res publicae, res communis omnium, res universitatis, res in patrimonio populi (o fisci) e res in usu populi*.

Dmitry Litvinov (*Il libro 45 dei Digesta: sulla interpretazione di alcuni termini del diritto delle obbligazioni*) propone alcune soluzioni per la traduzione in lingua russa di espressioni latine sinonimiche, ma riferite a fattispecie giuridiche parzialmente diverse. Litvinov fa riferimento, in particolare, ai predicati concernenti la validità o invalidità della *stipulatio* presenti nei *Digesta*, come ‘*stipulatio valet/ non valet*’, ‘*committitur/ non committitur*’ ‘*habet vires/ non habet vires*’, ‘*utilis/ inutilis est*’.

Luciano Minieri (*Per la traduzione del termine fideiussio in un passo di Celso*) analizza un passo di Celso relativo alla *fideiussio* (Cels. 7 dig., D. 17.1.48 pr.), cogliendo i segnali di possibili interpolazioni del testo attuate in età postclassica. Il frammento contiene la citazione di un brano di Q. Mucio Scevola in cui figura il termine *fideiussor*, ma, all’epoca in cui visse Scevola, molto probabilmente l’Istituto della

<sup>1</sup> «So wörtlich wie möglich, aber so frei wie nötig».

<sup>2</sup> Es.: *administratio ri publicae* (D. 50.2.11); *agros rei publicae* (D. 50.9.11[9].2); *opus rei publicae* (D. 50.12.1.4); *dannum ri publicae* (D. 50.1.21 pr.), ecc.

beni sacri (*varriegium*) viene menzionato diverse volte nel titolo tredici insieme al furto dei beni demaniali, e viene qualificato come *penitus*. Si tratta, in questo caso, «di una denominazione abbreviata della legge e non di un reato unico», ma quest'identità fa pensare che il *penitus*, in qualche modo, ricomprendesse il *sacrilegium*. L'elemento differenziale fra i due reati consisteva nell'elemento aggiuntivo e aggravante dell'offesa agli Dei, che veniva arredata in caso di *sacrilegium*.

L'intervento di Elena Liapustina (*Fideicommissum nei libri del Digesto [Tacito fedecommesso]*) parte dalla traduzione di un brano del Digesto relativo al fedecommesso tacito (Marsell. *l. s. resp.*, D. 30.123.1). L'istituto viene analizzato attraverso la scomposizione dei suoi elementi caratterizzanti: il significato dell'aggettivo ‘tacito’, la *fraus legum* in rapporto alle *leges Iulia et Papia*, le sanzioni per l'erede e i vantaggi per l'*incupax* delatore (previsti da una costituzione di Traiano).

Il carattere pubblico delle acque nel mondo romano è il tema della relazione di Lucia Monaco (*Un esempio della complessità semantica del termine publicus in tema di aquae*). Due passi di Marciano (Marcian. 3 *inst.*, D. 1.8.4.1.: *flumina paene omnia publica sunt*, I.2.1.2.: *...flumina autem omnia...publica sunt*) sono il

Francesco Paolo Casavola, Presidente Emerito della Corte Costituzionale (*Sull'importanza dello sviluppo della scienza romistica in Russia*), rievoca la storia dei sistemi giuridici russi, dal principato di Kiev, al principato di Mosca (‘la terza Roma’), fino all'autocrazia degli zar. Tali ordinamenti, fondati principalmente sul diritto consuetudinario, non furono estranei alle influenze del diritto bizantino. Casavola sottolinea infine l'importanza della nascita, sia pure tardiva, di una scienza romanistica in Russia.

Michail Bibikov, Rettore dell'Accademia delle Scienze di Russia (*La legislazione romana penale nell'ecloga bizantina e slava*), analizza l'*Ecloga delle leggi*, testo in greco di legislazione civile e penale promulgato nel 741 nel territorio bizantino, e tradotto nel medioevo in lingua slava (serba, bulgara e russa). L'attenzione si appunta soprattutto sul titolo XVII, dedicato alle punizioni per i crimini. L'*Ecloga*, pur basandosi sul diritto romano di Giustiniano, se ne discosta sotto il profilo delle pene per i crimini, in alcuni casi estremamente severe e sconosciute alla legislazione giustinianea (es. pene corporali come il taglio del naso o lo strappo della lingua); persistono, d'altra parte, corrispondenze fra le due normazioni penali.

L'intervento di Francesco Lucrezi (*Cristianizzazione del paganevimo e 'interpolazioni religiose'*) è incentrato sulle presunte interpolazioni ‘religiose’ – esplicite o implicite – presenti nei *Digesta* (ad es. l'utilizzo di termini come *eterniae* al posto di *tempia*, o di vocaboli come *humanitas, aequitas* ecc.), probabile segno di un aggiornamento in senso cristiano degli scritti giurisprudenziali classici. Lucrezi, con dovizia di argomentazioni, giunge alla conclusione che tali interpolazioni, in realtà, non esistono, e smantella l'idea che il *favor libertatis* di età tardo antica verso gli schiavi derivasse dall'etica cristiana.

Alexander Smyshliaev (*Trattati monografico-giuridici nei Digesta giustinianee*) prende in considerazione i trattati monografici-giuridici dedicati a questioni di diritto privato, penale, militare e fiscale, e i componimenti *De officiis* di diritto amministrativo, già segnalati da Fritz Schulz in *Storia della giurisprudenza romana* come i due nuovi generi letterari della fine del periodo classico. Molti frammenti delle opere monografiche di diritto penale (ad es. i trattati *De iudicis publicis* di Macro, Saturnino, Marciano e Paolo, in parte il trattato *De cognitionibus* di Callistrato) furono inseriti nei *libri terribiles* del Digesto. I trattati monografici, come evidenzia Smyshliaev, sia per lo stile espositivo

semplice e chiaro, sia per il linguaggio adoperato, si presentano solitamente come manuali di istruzioni destinati ai governatori delle province, mostrando in questo affinità con i trattati *De officiis praefecti*.

Un dubbio sulla traduzione di un passo dei *Digesta* (Paul. 17 ad ed., D. 5.1.12.2) muove il discorso di Carlo Lanza (*Un dubbio esegetico 'creato' dall'Ed. Mommsen del Digesto*). Nell'edizione dei *Digesta* di Mommsen, infatti, Paolo sembra menzionare fra gli incapaci a ricoprire *l'officium di index* anche i sordomuti (...*natura, ut surdus mutus, et perpetuo furiosus et impubes, quia indicio carent ...*). La mancanza di virgola, fra i termini ‘*surdus mutus*’, imporrebbe di tradurre ‘sordomuto’ (anziché ‘il sordo’ e ‘il muto’, distintamente), ma svariate attestazioni storiche paiono indicare che i latini, per designare la coesistenza dei due difetti, usassero piuttosto l'espressione ‘*surdus et mutuus*’, non concependo ancora sordità e mutismo come unità nosografica.

I reati di *peculatus* e *sacrilegium* sono l'argomento trattato da Andrey Smorchkov (*Sulla interpretazione del termine sacrilegium nel libro 48 dei Digesta*). La *lex Iulia peculatus* (cui è dedicato il titolo tredici del libro 48 dei *Digesta*) mostra l'esistenza di uno stretto legame fra beni pubblici statali e beni sacri: il furto dei